



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2011

Norme a garanzia della trasparenza nella formazione delle liste elettorali e nelle candidature o proposte di nomina per i consigli di amministrazione di società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, cosiddetta Commissione antimafia, nella seduta del 18 febbraio 2010, nel licenziare la prescritta Relazione al Parlamento, approvò, altresì, e sempre all'unanimità, un codice di autoregolamentazione, offerto ai partiti, che costituisse la «bussola» nella formazione delle liste dei propri candidati alle diverse competizioni elettorali. Purtroppo il codice, nonostante le iniziali buone intenzioni, non ha prodotto risultati soddisfacenti e significativi. Al contrario ha alimentato polemiche tra i partiti senza conseguire l'obiettivo prefissato sul piano istituzionale.

La soluzione ottimale, sostenuta anche in Commissione antimafia, sarebbe certamente quella di porre a carico dei partiti un obbligo, giuridicamente sanzionato, per assicurare, in sede di formazione delle liste elettorali, una totale trasparenza delle candidature, volta a scongiurare il pericolo che risultino prima candidati e, poi, eletti soggetti a vario titolo collusi, in modo diretto o indiretto, con la criminalità organizzata. Questa soluzione, tuttavia, presuppone una regolamentazione organica, per legge, dei partiti politici, che, fin dall'entrata in vigore della Costituzione, è stata da più parti auspicata, ma mai realmente attuata. Né, allo stato, appare realisticamente attuabile.

Ogni forma non giuridicamente sanzionata, volta a imporre comportamenti più virtuosi nella selezione della classe dirigente e nella formazione delle liste elettorali, non è apparsa, finora, e non appare, per il futuro, capace di risolvere il problema di fondo. L'adozione di codici di autoregolamentazione e di altri strumenti (ad esempio: protocolli etici, garanti della legalità) che, su base

volontaria, i partiti hanno deciso o decidano di adottare per garantire trasparenza, non è sembrata e non sembra idonea a realizzare lo scopo, configurandosi purtroppo come uno strumento blando e scarsamente efficace. Insomma trattasi di palliativi, che servono soltanto ad alimentare, di fronte ai fallimenti, strumentalizzazioni politiche, polemiche e scambi di accuse reciproche sull'inquinamento delle liste avversarie.

Alla luce di queste considerazioni appare necessario intervenire a monte per imporre un criterio di trasparenza che responsabilizzi direttamente i candidati e costituisca una forte deterrenza per quei soggetti che progettano di fare i pontieri tra le istituzioni rappresentative o società pubbliche e le consorterie criminali. La cosiddetta «zona grigia»!

La finalità è di rendere più rigorosa la scelta dei soggetti da inserire nelle liste elettorali o alla guida di società pubbliche, nel quadro di un processo volto alla formazione e alla selezione di classi dirigenti a tutti i livelli istituzionali, nessuno escluso: dalle rappresentanze locali a quelle nazionali; dalle nomine pubbliche locali (municipalizzate) a quelle in società pubbliche, di dimensioni nazionali o internazionali. Appare necessario ed urgente scongiurare il pericolo che, all'interno della competizione elettorale prima e nell'area di amministrazione pubblica poi, o nell'amministrazione di importanti settori dei servizi o comparti dell'economia in mano pubblica, siano coinvolti interessi connessi alla criminalità organizzata, secondo progetti programmati e realizzati anche con il voto di scambio, con il controllo del territorio o con il condizionamento mafioso di nomine pubbliche, per l'accaparramento degli appalti pubblici o di risorse pubbliche. Occorre prevenire ed evitare il coinvolgi-

mento giudiziario di responsabili politici e amministratori pubblici o di società pubbliche in collusioni con la malavita e di assicurare alle comunità locali e a quella nazionale sistemi di amministrazione trasparenti e impermeabili ai condizionamenti e alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

A tal fine, il presente disegno di legge prevede che i candidati alle elezioni o a qualsiasi nomina pubblica, a qualsiasi livello di governo, centrale o periferico, presentino, oltre ai requisiti previsti dalle norme specifiche, previste dalle leggi in materia, anche un'autocertificazione, autenticata con atto notarile, nella quale ciascun candidato all'elezione o alla nomina pubblica, dichiara, sotto la sua personale responsabilità, non solo di non essere sottoposto a nessun tipo di procedimento penale, neppure come indagato o avvisato delle indagini, tra quelli specificatamente previsti dal codice di autoregolamentazione della Commissione antimafia, ma di essere altresì estraneo a qualsiasi atti-

ività connessa, direttamente o indirettamente, a vario titolo, con la criminalità organizzata o con circuiti criminali, nonché di possedere quei requisiti di affidabilità, di credibilità e di onorabilità, necessari per ricoprire un incarico pubblico o una pubblica responsabilità.

In caso di dichiarazioni non veritiere, rese al tempo della candidatura ed accertate *ex post*, o di situazioni pregiudizievoli, intervenute successivamente all'elezione o alla nomina, senza un'autodenuncia da parte dell'interessato o la rinuncia alla carica pubblica, il responsabile del mendacio o della mancata autodenuncia sarà perseguito per il reato di falso in atto pubblico, con tutte le conseguenze che ciò può determinare, ivi comprese, qualora rinviato a giudizio, l'immediata decadenza dalla carica ricoperta e, in caso di condanna in primo grado, la pena accessoria, ed immediatamente esecutiva, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I candidati alle elezioni politiche, europee, regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, dichiarano, sotto la propria responsabilità, con certificazione autenticata con atto notarile, che nei loro confronti non sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero non sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che non si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che non siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, in relazione a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale e usura di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinqies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Con la medesima dichiarazione, i candidati di cui al comma 1 attestano che, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, non ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Con la medesima dichiarazione, i candidati di cui al comma 1 attestano la loro estraneità e non contiguità diretta o indiretta, per attività professionale, imprenditoriale o commerciale, o per colleganza familiare, ad associazioni o ad ambienti criminali, nonché di possedere quei requisiti di affidabilità, di credibilità e di onorabilità, necessari per ricoprire un incarico pubblico o una pubblica responsabilità.

4. Alle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 3 sono tenuti anche coloro che intendono candidarsi o essere proposti per i consigli di amministrazione di società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, nazionali o locali.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere rese al tempo della candidatura ovvero in caso di mancata denuncia di situazioni intervenute successivamente all'elezione o alla nomina, si applica la pena prevista per il reato di cui all'articolo 476 del codice penale, ivi comprese, in caso di rinvio a giudizio, l'immediata decadenza dalla carica ricoperta e, in caso di condanna in primo grado, la pena accessoria, ed immediatamente esecutiva, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

